



CITTÀ DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **119**

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Pinerolo per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, nonché dell'art. 165 del Codice Penale.

Anno duemilaundici, mese di **giugno**

Giorno **otto** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO - Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELLANTONIO

Carla DE STEFANI

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
P
A
P
A
P
P
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Deliberazione G. C. n. 419 del 8.5.2011

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Pinerolo per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 22 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 2 del D. M. 26 marzo 2001, nonché dell'art. 165 del Codice Penale.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI:

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 2188 dell'8 febbraio 2011, è pervenuta da parte del Tribunale di Pinerolo comunicazione avente come oggetto: "*Richiesta di manifestazione di interesse per stipulare convenzione per lo svolgimento di lavoro gratuito di pubblica utilità presso ente pubblico*";
- in data 01 marzo 2011, si dava riscontro alla nota di cui sopra comunicando, tra l'altro, che il numero massimo di persone accoglibili presso il Comune di Piovasasco non sia superiore a due;
- ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., come modificato dall'art. 33 della Legge 29/7/2010, n.120, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, con le modalità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000;
- il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni (art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000, n. 274);
- l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni e gli Enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni ;
- il Comune di Piovasasco rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000 e, attraverso la stipula della convenzione, consente che il numero massimo di n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività;
- che l'attività lavorativa dei condannati sarà coordinata a cura del dotto Corrado Parola in qualità di Direttore Generale del Comune di Piovasasco;

CONSIDERATO che questo Ente consente che non più di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino contemporaneamente presso di sé l'attività non retribuita;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Pinerolo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 33 della Legge 29 luglio 2010, n.120;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. **di APPROVARE**, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione con il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Pinerolo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, del D. M. 26 marzo 2001 e dell'art. 186 del vigente Codice della Strada, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con ciò autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;
2. **di INDIVIDUARE** nella persona del dottor Corrado Parola Direttore Generale del Comune di Piovasasco il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato nonché per

- redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
3. **di DARE ATTO** che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
 4. **di TRASMETTERE** la presente deliberazione, nonché la convenzione sottoscritta alla Cancelleria del Tribunale di Pinerolo per gli adempimenti previsti dal D.M. 26 marzo 2001;
 5. **di DEMANDARE** al Direttore Generale l'adozione degli atti conseguenti per l'avvio del progetto;
 6. **di DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, nell'interesse del Comune, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore Suela Ruffa;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA


- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Quindi a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000

Il Proponente:
L'Assessore alle Politiche sociali

Suela Ruffa


PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1)	<u>favorevole</u>
Il Responsabile del servizio	<u>Munch</u>
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)	
Il Responsabile di ragioneria	
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)	
Il Responsabile del servizio finanziario	

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI

RMF



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Munch

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 GIU 2011

Piossasco, li 15 GIU. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Munch

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 17 GIU. 2011 Prot. n. 10202/PA

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Munch

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE


Piossasco, li _____

28 GIU. 2011

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 13 LUG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Munch

Alegato alla dellb Ge n. 119
del 8 GIU. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado *[firma]*



1/3

**CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO
2001**

PREMESSO

- che, a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che, in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272, il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;



$\frac{0}{3}$

- che il Comune di Piovascico presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Alberto GIANNONE, nato a Torino il 10 giugno 1964, Presidente vicario del Tribunale di Pinerolo - C.F. 85008730013, giusta la delega di cui alla premessa, e la Città di Piovascico - C.F. 01614770012, nella persona del sindaco pro-tempore Roberta Maria AVOLA FARACI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Attività da svolgere

Il Comune di Piovascico consente che un numero massimo di 2 persone, condannate a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso tutti i servizi in cui si svolgono attività di competenza comunale.

Art.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Piovascico dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati faccia capo al Dottor Corrado Parola in quanto Direttore Generale. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Piovascico si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.



Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Piossasco di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Piossasco l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione dovrà essere inviata a questo Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generale degli affari penali.

Pinerolo,

IL PRESIDENTE VICARIO
del TRIBUNALE DI PINEROLO
dottor Alberto Giannone

IL SINDACO DI PIOSSASCO
Roberta Maria Avola Faraci